

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1607-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERAGNOLI, GUIDI, CATALDO, RE GIUSEPPINA,
GIOVANNINI, COCCIA, NAPOLITANO LUIGI, AMASIO**

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 24 giugno 1970

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 marzo 1971 (Stampato n. 1281)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 1° aprile 1971*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Esclusione dei distributori e rivenditori
professionali della stampa periodica dal-
la responsabilità derivante dagli arti-
coli 528 e 725 del codice penale.**

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Esclusione dei rivenditori professionali della
stampa periodica e dei librai dalla
responsabilità derivante dagli articoli
528 e 725 del codice penale e dagli arti-
coli 14 e 15 della legge 8 febbraio
1948, n. 47.**

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.